



COMUNE DI SALASSA

Città Metropolitana di Torino

(Piazza Umberto I° n. 5 – Tel. 012436145 – Fax. 012436195 – E-mail :info@comune.salassa.to.it)

ORDINANZA N. 15 / 2017 DEL 31/08/2017

OGGETTO: DETENZIONE DEI CANI NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Premesso che:

-il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione del medesimo, rispondendo in sede civile e penale dei danni e/o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;

-chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;

Ravvisato che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, piazze, aiuole, giardini pubblici, aree per bambini, ecc.) a causa dell'incuria e dello scarso senso civico di alcuni proprietari/conduttori di cani viene sovente insudiciato da escrementi di animali con conseguenti rischi per la salute dei cittadini e con grave pregiudizio per il decoro urbano;

Preso atto delle frequenti e crescenti segnalazioni pervenute dai cittadini in merito all'abbandono di deiezioni di cani sul suolo pubblico, in particolare sui marciapiedi, nelle aiuole e nei luoghi destinati allo svago;

Accertato che la mancata raccolta degli escrementi da parte di taluni proprietari/detentori di cani può comportare l'insorgere di problematiche a carattere igienico-sanitario;

Rilevato che, in molti casi, i cani vengono lasciati liberi e privi di custodia;

Ritenuto doveroso richiamare la pubblica attenzione sul rispetto delle normali regole di civiltà ed educazione al fine di garantire la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi aperti al pubblico e nello stesso tempo favorire una pacifica convivenza tra i cittadini ed i loro cani;

Valutato opportuno intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere comportamenti che possono incidere negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del territorio comunale e sull'igiene pubblica oltre che sulla sicurezza delle persone;

Richiamata l'Ordinanza del Ministero della Salute del 06 Agosto 2013, avente per oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani", che l'art. 01 comma 3 lettere a e b cita testualmente "Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario e/o detentore di un cane adotta le seguenti misure: a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt. 1.50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, b) portare con sé museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta

delle autorità competenti” e al comma 4 che recita testualmente “E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliere le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta degli stessi”;

Visti :

il D.P.R. 08 Febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;

- l’art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13/11/1987, firmata dall’Italia;
- la Legge 201/2010 recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia;
- la Legge regionale n. 94 del 26 Luglio 1993, “Tutela e controllo degli animali da affezione”;
- la Legge 14 Agosto 1991, n. 281 “ Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”;
- la Legge 24 Gennaio 1981, n. 689 e ss.mm.ii.;
- l’art. 32 della Legge 833/1978;
- il D.Lgs. 267/2000

ORDINA

A tutti i proprietari e/o detentori, a qualsiasi titolo, di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di:

1. assicurare la custodia dei loro animali ed adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e prevenire situazioni di pericolo a danno di animali e/o persone;
2. tenere al guinzaglio tutti i cani, indistintamente dalla razza. Lo stesso dovrà essere di lunghezza non superiore a mt. 1.50 e i proprietari e/o detentori devono essere inoltre muniti di museruola da applicare al cane in caso di rischio di incolumità pubblica.
3. raccogliere immediatamente gli escrementi prodotti dagli animali su aree pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini in modo da mantenere e preservare lo stato d’igiene e decoro del luogo;
4. munirsi, durante l’accompagnamento dei cani, di apposite palette, sacchetti di plastica o altra idonea attrezzatura, per l’eventuale raccolta delle deiezioni degli animali. Tali deiezioni dovranno essere poi depositate negli appositi cestini porta rifiuti.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani in servizio guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del Fuoco nello svolgimento delle loro mansioni.

AVVISA

Che ai trasgressori della presente ordinanza, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali e quelle previste da altre leggi statali e regionali, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25.00 (euro venticinque/00) a euro 500.00 (euro cinquecento/00) ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs n. 267/2000;

che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e ne sarà data adeguata pubblicità e affissione;

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo per il Piemonte entro sessanta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.

Il Sindaco

F.to GELMINI Sergio Angelo

